

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE G. PRAT DI RICONVERSIONE FUNZIONALE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI MORETTA – CUP
J41E15000420004 – CIG 7243047F74**

QUESITO N. 4

Domanda n.1

Al punto 13.1.0. del disciplinare di gara, è indicato che *“i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di : certificazione EMAS (...) oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 (...). Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale certificate da un organismo di valutazione delle conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (...) con riferimento a determinate procedure (che sono indicate)”*

In base alle indicazioni sopra descritte, come possiamo procedere per adempiere a questo requisito?

Risposta n. 1

La ditta concorrente deve essere in possesso di quanto richiesto al punto 13.1.0 del disciplinare. Pertanto, in caso di partecipazione di un RTI, anche non ancora costituito, è necessario che tutte le imprese raggruppate posseggano singolarmente il suddetto requisito, in una delle forma previste dalla legge.

Domanda n.2

Che cosa si intende quando si fa riferimento al fatto che *“sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale certificate da un organismo di valutazione delle conformità”*?

Risposta n. 2

Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare *“sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale certificate da un organismo di valutazione delle conformità”*

Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità (CABs) sono gli enti che eseguono uno o più elementi di valutazione della conformità, ovvero che svolgono tarature, prove, ispezioni e/o attività di certificazione .

Tali organismi sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17021-1 ed il Regolamento (CE) N.1221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009

Domanda n.3

Eventualmente, se proprio non ci sono altre soluzioni, si potrebbe far ricorso all’avvalimento riguardo solo alla certificazione ISO?

Risposta n. 3

Legittimo per le imprese dimostrare il possesso dei requisiti speciali previsti dai bandi di gara in merito al possesso delle prescritte certificazioni di qualità ambientale, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento, trattandosi di requisito di idoneità tecnico-organizzativa

Si veda la sentenza del **TAR del Lazio (Roma) numero 8520 del 14/07/2017.**

Il collegio ha osservato come sono principi ormai acquisiti nella giurisprudenza (*TAR Bologna, sez. II[^], sentenza n. 62 dell'1.2.2017*), quelli secondo i quali:

- a) **“nelle gare pubbliche, nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliata può legittimamente utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell'impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità”** (*T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 luglio 2015 n. 2500; Cons. di St., sez. IV, 3 ottobre 2014 n. 4958*);
- b) **“l'istituto in questione (avvalimento), di origine comunitaria, consente che un imprenditore possa comprovare alla stazione appaltante il possesso dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi al fine di partecipazione ad una gara, facendo riferimento alle capacità di altro soggetto (ausiliario), che assuma contrattualmente con lo stesso – impegnandosi nei confronti della stazione appaltante – una responsabilità solidale. L'avvalimento, pertanto, può riguardare anche i requisiti soggettivi di qualità, ma in questo caso l'impresa ausiliaria deve assumere l'impegno di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni altro elemento aziendale qualificante”** (*Cons. di St., sez. VI, 15 maggio 2015 n. 2486; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 22 marzo 2016 n. 334*);
- c) **“l'istituto dell'avvalimento, ai sensi degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/Ce, ha un ambito applicativo generale e consente al concorrente di servirsi, per partecipare alla gara, dei requisiti prestati da altri soggetti, distinti dal concorrente, ma allo stesso legati da una relazione giuridica qualificata. Il ricorso a tale istituto è riconosciuto dalla giurisprudenza secondo uno spettro amplissimo, muovendo dalla ratio dello stesso, che è quella di consentire la massima partecipazione alle gare, permettendo ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, di ricorrere ai requisiti di altri soggetti, ed agevolare così l'ingresso sul mercato di nuovi operatori e quindi la concorrenza fra le imprese. Si è così pervenuti al riconoscimento della possibilità di ricorso all'avvalimento per requisiti che attengono anche a profili personali del concorrente quali il fatturato o l'esperienza pregressa, la certificazione di qualità e in genere i requisiti soggettivi di qualità. Si è ritenuto ammissibile anche il c.d. avvalimento di garanzia, con il quale l'impresa ausiliaria mette la propria solidità economica e finanziaria al servizio dell'ausiliata. L'unico limite imposto dall'ordinamento è che l'avvalimento non si risolva nel prestito di una mera condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla concreta messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali, dovendo l'impresa ausiliaria assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità e, quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto”**(*T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 30.04.2015, n. 2456; sez. I, 10.12.2015, n. 5720; sez. V, 7.06.2016, n. 2861*);
- d) **“il requisito soggettivo di qualità può essere oggetto di avvalimento, purché l'impresa ausiliaria assuma l'impegno di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata non la certificazione di cui dispone, ma le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni altro elemento aziendale qualificante per l'acquisto della certificazione medesima, in modo che l'avvalimento non si risolva nel prestito di un valore meramente cartolare”** (*T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 18 gennaio 2016 n. 92*);

Dopo aver ricordato che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, di recente, si è soffermata sui vincoli e sui limiti che i Legislatori nazionali possono legittimamente imporre in sede di disciplina positiva dell'istituto dell'avvalimento (in particolare è stato affermato al riguardo che gli articoli 47, paragrafo 2 e 48 paragrafo 3 della direttiva 2004/18/CE – in tema, appunto, di avvalimento – non ostano in via assoluta a disposizioni di diritto interno volti a limitare – in casi eccezionali – la possibilità per gli operatori di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento [*Sentenza 7 aprile 2016 in causa C-324/14 –Partner Apelski Dariusz*]), il Consiglio ha osservato che ***l'ammissibilità dell'avvalimento della certificazione di qualità costituisce un dato pacifico nel nuovo codice dei contratti, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) del d.lgs n. 11/2016) prevedeva «[la] revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara [..]».***